

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

Si è costituita in Genova, nell'anno 1893, una Associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro denominata "Tennis Club Genova 1893 - Associazione Sportiva Dilettantistica", per brevità "Tennis Club Genova 1893asd".

I colori sociali sono il bianco e il rosso.

Articolo 2 - Scopo

L'associazione non ha scopo di lucro.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

L'associazione ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale, l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica olimpica e paralimpica, dello sport del tennis, e di altre attività e discipline sportive dilettantistiche che il Consiglio direttivo dovesse deliberare; a tal fine potrà anche organizzare e promuovere manifestazioni, gare, eventi, tornei, spettacoli ed ogni altra attività amatoriale, agonistica e non agonistica in genere ad esse collegate.

A fini organizzativi, l'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione, comodato o a qualsiasi altro titolo, strutture ed attrezzature idonee alla pratica della disciplina sopra indicata. Potrà inoltre compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie. Infine, si propone di svolgere, occasionalmente, attività commerciale a carattere marginale, collegate agli scopi istituzionali, al fine di reperire i fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità.

L'associazione potrà inoltre, per i propri associati e tesserati, organizzare corsi, manifestazioni sportive e promozionali, seminari di formazione ed aggiornamento inerenti le discipline praticate e altre attività simili o complementari, anche con il supporto di esperti del settore. Per un miglior raggiungimento degli scopi sociali, potrà anche collaborare con altre associazioni, organizzazioni ed enti presenti sul territorio. Potrà inoltre svolgere, previa delibera del Consiglio direttivo, altre attività ricreative a favore dei propri associati, compresa anche la facoltà di gestire direttamente, o in appalto a terzi, servizi per gli associati e loro ospiti.

L'associazione è ispirata a principi di democrazia e di pari opportunità, è caratterizzata dall'elettività delle cariche associative, inoltre, dall'obbligatorietà della predisposizione e approvazione da parte degli organi sociali del rendiconto economico finanziario. L'associazione potrà avvalersi, qualora ritenuto opportuno, di collaborazioni, anche a titolo oneroso, di tecnici esperti del settore, siano essi associati che soggetti terzi. L'associazione si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive del CIO, del CONI, del CIP, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazione Italiana Tennis (di seguito F.I.T.), di altre Federazioni sportive nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva cui aderirà, per sé e per i propri tesserati.

L'associazione si obbliga a tesserare alla F.I.T. tutti gli associati.

L'associazione si obbliga altresì ad osservare e di far osservare ai propri associati il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria.

L'associazione si impegna a garantire l'adempimento degli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti della FIT e



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

degli altri affiliati e del pagamento di quanto ancora dovuto alla FIT ed agli altri affiliati anche in ogni caso di cessazione di appartenenza alla FIT.

L'associazione è tenuta a mettere a disposizione delle Federazioni sportive nazionali a cui sarà affiliata, gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative nazionali. Inoltre l'associazione si impegna comunque a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

ART. 3 - Durata e sede

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera assunta dall'assemblea straordinaria dei propri associati.

L'associazione ha la propria sede in Genova (GE).

La modifica della sede sociale, all'interno del Comune, potrà avvenire con delibera dell'assemblea ordinaria e non costituirà modifica del presente statuto.

L'Associazione è destinata ad operare nell'ambito territoriale della Regione Liguria e in particolare nel contesto della città di Genova, salva in ogni caso la partecipazione di Associati e tesserati a manifestazioni sportive di livello nazionale o internazionale.

ART. 4 - Associati - Norme d'ammissione

Gli associati sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) Associati onorari;
- b) Associati ordinari

a) Associati Onorari: sono coloro i quali vengono nominati tali dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, per speciali benemeritenze acquisite nei confronti dell'Associazione o per particolari meriti sportivi. La nomina è permanente e solleva l'associato dal pagamento della quota d'ingresso e dalla quota annuale; possono occupare cariche sociali e partecipare e votare nelle assemblee sociali con diritto a un voto.

b) Associati ordinari: sono coloro che, dietro presentazione ed accettazione della relativa domanda d'ammissione secondo quanto previsto dall'apposito "Regolamento Associati", entrano a far parte dell'associazione e, previo pagamento della relativa quota di ingresso, associativa e di frequenza annuale, possono usufruire delle attività sportive e dei servizi sociali complementari connesse alle stesse; possono partecipare a tutte le manifestazioni sociali ed alle assemblee sociali con diritto ad un voto e possono fare parte, se maggiorenni, del Consiglio Direttivo. Essi versano la quota di ingresso, la quota associativa e quella di frequenza annuale nei termini e nei modi previsti dal Regolamento Associati.

Le domande per l'ammissione ad associato dovranno essere proposte secondo quanto previsto dal Regolamento Associati.

Il Consiglio direttivo delibera in merito all'ammissione dei nuovi associati, o all'eventuale rigetto della domanda; in quest'ultimo caso il candidato la cui domanda d'ammissione è stata rigettata, può fare istanza di ricorso all'assemblea, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di diniego.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà discrezionale di sospendere l'ammissione di nuovi Associati quando ne giudichi l'opportunità.

La quota associativa non può essere rivalutata o trasferita a terzi se non per causa morte, previa presentazione di apposita candidatura nei modi previsti dal Regolamento Associati e conseguente ammissione da parte del Consiglio direttivo.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo limitato.

Chiunque desideri avvicinarsi all'associazione per un periodo di prova utile a conoscere le attività sociali, potrà inviare apposita richiesta scritta al Consiglio

direttivo per l'ammissione alla frequenza in prova. Previa approvazione del Consiglio direttivo e pagamento della relativa quota di frequenza stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, il frequentante in prova, per un periodo di tre mesi, potrà usufruire degli stessi servizi spettanti agli Associati ordinari della tipologia prescelta, eccetto la partecipazione alle assemblee sociali ed il concorso alle cariche sociali. Entro il termine del periodo di prova il frequentante in prova potrà presentare candidatura nei modi stabiliti dal "Regolamento Associati". Lo stesso richiedente non può beneficiare di analoga richiesta per più di una volta.

Articolo 5 - Doveri degli associati

Gli associati, con l'adesione all'associazione, si impegnano a rispettarne lo statuto ed i regolamenti, versando la quota sociale e la quota di frequenza annuale.

Si impegnano altresì a far valere qualsivoglia ragione e/o diritto nei confronti dell'Associazione unicamente innanzi al Consiglio Direttivo e/o al Collegio dei Probiviri della Associazione stessa in conformità alle norme del presente Statuto

Articolo 6 - Diritti degli associati

1. Tutti gli associati godono di uguali diritti, compresi l'elettorato attivo e passivo, con la sola esclusione degli associati frequentanti in prova, per un periodo comunque non superiore a tre mesi.

2. L'associato maggiorenne avrà il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione in base a quanto previsto nel presente statuto.

3. La qualifica di associato dà diritto a partecipare alle attività sociali, con le modalità stabilite dallo statuto e dal Regolamento Associati.

Articolo 7 - Decadenza degli associati

1. Gli associati cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

a) Dimissioni, da notificarsi all'associazione con lettera raccomandata spedita entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello dal quale intendono far decorrere le dimissioni;

b) morosità rispetto al termine fissato dal Consiglio Direttivo per il pagamento della quota associativa e della quota di frequenza annuale;

c) radiazione deliberata dal Collegio dei Probiviri;

d) esclusione deliberata dal Collegio dei Probiviri;

e) scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 26 del presente statuto.

2. Il provvedimento di radiazione di cui alla lettera c), dovrà essere ratificato dall'assemblea ordinaria appositamente convocata, e rimane sospeso sino alla data del suo svolgimento. Nel corso di tale assemblea, alla cui seduta dovrà essere convocato l'associato in capo al quale è stato emesso il provvedimento, si procederà in contraddittorio con lo stesso per l'esame dei fatti specifici che lo hanno generato.

3. L'associato radiato non potrà più essere ammesso nell'associazione.

Articolo 8 - Organi dell'Associazione

Gli organi sociali sono:

a) l'assemblea degli associati;

b) il presidente;


c) il consiglio direttivo

d) il Collegio dei Probiviri

e) il Collegio dei Revisori

Articolo 9 - Assemblea

1. L'assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'associazione e può essere convocata in forma ordinaria e straordinaria dal Presidente o dal Consiglio direttivo, ogni qualvolta ritenuto opportuno. Quando è



M. J. J. J.

Roberto J. J.

regolarmente costituita le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, dovrà essere convocata qualora ne faccia richiesta almeno un decimo degli associati aventi diritto al voto, con l'indicazione dell'ordine del giorno da discutere; in tal caso il Presidente, o chi ne fa le veci, è tenuto a convocare l'assemblea entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta.

2. Dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in altro luogo idoneo a garantire la più agevole partecipazione degli associati.

3. È ammesso lo svolgimento dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, parzialmente o totalmente in audio/video conferenza, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, o anche il voto per corrispondenza.

4. Potrà essere convocata mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione, e/o nella sede di svolgimento delle attività, almeno dieci giorni prima della data fissata per il suo svolgimento e/o contestuale comunicazione agli associati con uno dei seguenti mezzi: posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma, sito web, ed ogni altro mezzo informatico idoneo a garantirne la ricezione. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora e l'ordine del giorno, con le materie da trattare.

5. Ogni associato maggiorenne ha diritto ad un voto, e può farsi rappresentare da altro associato.

6. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta in tale ruolo dalla maggioranza dei presenti.

7. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva per la designazione delle cariche sociali, le cui modalità di svolgimento sono indicate nell'apposito Regolamento Elezioni e Votazioni, le suddette funzioni non potranno essere attribuite a candidati.

8. Il presidente dell'assemblea dirige e regola le discussioni, stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni, cura la predisposizione di un apposito verbale, che sarà da lui sottoscritto congiuntamente al segretario.

9. Tale verbale sarà consultabile dagli associati che ne facciano richiesta al consiglio direttivo.

Articolo 10 - Partecipazione alle assemblee

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli associati in regola con il versamento della quota associativa e della quota di frequenza annuale e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

2. La morosità di un associato deve essere dichiarata dal Consiglio direttivo prima dell'assemblea.

3. Ogni associato può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di tre associati.

Articolo 11 - Assemblea ordinaria

1. Sono compiti dell'assemblea in seduta ordinaria:

- a) eleggere il Presidente e legale rappresentante dell'associazione, ed i componenti il Consiglio direttivo;
- b) eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri
- c) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori
- d) approvare gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione;

e) approvare il rendiconto economico-finanziario dell'esercizio precedente e quello preventivo entro il 31 marzo di ogni anno;

f) deliberare circa l'eventuale radiazione degli associati e ricorso di candidati associati contro delibera di rigetto della domanda di adesione all'associazione da parte del Consiglio direttivo.

g) Approvare i regolamenti, di competenza dell'assemblea, predisposti dal Consiglio Direttivo, e in particolare:

- Regolamento Associati
- Regolamento Elezioni e Votazioni
- Regolamento Commissione sportiva

h) nominare il Presidente Onorario e i Soci Onorari.

l) deliberare su tutti gli altri argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria.

2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario.

3. L'assemblea, ordinaria, è valida in prima convocazione con la partecipazione della metà degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno, con qualsiasi numero di presenti.

Articolo 12 - Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- a) approvazione e modificazione dello statuto sociale;
- b) scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione;
- c) delibera in ordine ad acquisti o alienazioni di immobili o alla assunzione di mutui ipotecari;
- d) delibera in merito ad eventuali contributi straordinari;
- e) delibera in merito alla partecipazione in società di capitali;
- f) altre materie sottoposte alla sua delibera.

2. La sua convocazione potrà essere richiesta dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.

3. L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti degli aventi diritto al voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno, è valida se sia presente almeno un quinto degli associati e delibera validamente, anche per le modifiche statutarie, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole di tre quarti degli associati.

Articolo 13 - Il Presidente

1. Il presidente è il legale rappresentante dell'associazione, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali. Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio.

2. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

3. Presiede le assemblee ordinarie e straordinarie nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto.

4. Convoca e presiede con diritto di voto il consiglio direttivo, previa formulazione dell'ordine del giorno, garantisce e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate.

5. In caso di assenza o impedimento temporaneo, è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente



Handwritten signature

Handwritten signature

6. Nel caso di sue dimissioni o impedimento definitivo, il consiglio direttivo decade immediatamente e il vice presidente è tenuto a convocare l'assemblea nei modi e nei termini di cui al presente statuto.

Articolo 14 - Consiglio Direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto da 9 membri eletti fra gli associati dall'assemblea ordinaria. Nomina al proprio interno il vicepresidente, un segretario e un tesoriere.

2. Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, e comunque almeno una volta a bimestre, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri. La sua convocazione deve avvenire mediante comunicazione inviata dal presidente o da chi ne fa le veci a tutti i consiglieri con lettera raccomandata o per posta elettronica o per fax o telegramma. L'avviso deve contenere l'indicazione degli argomenti dell'ordine del giorno. In casi urgenti è possibile la convocazione con qualunque mezzo, idoneo a garantirne la ricezione, con preavviso di almeno 48 ore.

3. È presieduto dal presidente e, in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo, dal vicepresidente.

4. È validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto di chi presiede la seduta.

5. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione degli associati che ne facciano richiesta.

6. I consiglieri che senza giustificato motivo non intervengono alle sedute consiliari per più di quattro volte consecutive, decadono dalla carica.

7. Nel caso che, per qualsiasi ragione, durante il corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, ad essi subentreranno i primi dei non eletti alle ultime elezioni, a condizione che abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo consigliere eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza originariamente prevista per i consiglieri sostituiti.

Art. 15 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione ed esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli espressamente demandati all'assemblea. In particolare:

- a) delibera sull'ammissione ed esclusione degli associati;
- b) predispone il rendiconto economico finanziario, consuntivo e preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- c) fissa le date delle assemblee ordinarie degli associati da convocare almeno una volta all'anno, e dell'assemblea straordinaria;
- d) redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale, da sottoporre, se di competenza, all'approvazione dell'assemblea;
- e) adotta, e comunica agli associati, i provvedimenti disciplinari deliberati dal Collegio dei Probiviri;
- f) delibera in merito alla scelta e all'attività dei tecnici;
- g) stabilisce l'ammontare e le modalità di versamento della quota di ingresso, delle quote associative annuali, di frequenza e ogni altra quota associativa, per ogni tipologia di associati, come da Regolamento Associati;
- h) provvede al normale andamento dell'Associazione, alla conservazione del

patrimonio e dell'amministrazione, curando gli incassi ed autorizzando le spese;

l) conviene, stipula, risolve, modifica, rinnova contratti di gestione, di locazione, di compravendita di macchine, contratti di fornitura e di appalto, permuta di cose mobili e conto correnti bancari, ed infine, ogni contratto che ritiene utile per gli scopi sociali;

l) assume impiegati, operai e personale di servizio fissandone retribuzione e compensi; stipula contratti di consulenza o di collaborazione professionale;

m) stabilisce, sentiti i delegati delle rispettive commissioni sportive, le norme per l'uso degli impianti, nonché la delimitazione delle aree per l'esercizio delle attività sportive;

n)) può delegare in tutto o in parte i suoi poteri al Presidente e/o ad uno o più altri membri del Consiglio, ferma la facoltà di impartire direttive ai delegati e di avocare eventualmente a sé operazioni rientranti nella delega.

o) attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'assemblea degli associati. Al Presidente e ai consiglieri delegati può essere, inoltre, attribuita la rappresentanza dell'Associazione nell'ambito delle deleghe da ciascuno di essi ricevute, da esercitarsi con firma singola salvo ove diversamente disposto dal Consiglio all'atto della delega.

Ove lo ritenga opportuno, infine, il Consiglio può nominare procuratori generali o speciali nelle forme stabilite dalla legge.

Articolo 16 - Decadenza del Consiglio Direttivo

1. Il consiglio direttivo decade:

a) per dimissioni o impedimento definitivo del Presidente;

b) per dimissioni della metà più uno dei componenti o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente.

2. In tal caso dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Articolo 17 - Cariche sociali

1. Il presidente e i componenti del consiglio direttivo sono eletti dall'assemblea in seduta ordinaria, secondo quanto previsto dal "Regolamento Elezioni e Votazioni", durano in carica quattro anni e sono rieleggibili; il solo Presidente può essere rieletto per non più di due mandati consecutivi.

2. Possono ricoprire cariche sociali i soli associati maggiorenni, in regola con il pagamento delle quote associative, che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati, da parte del Coni, del CIP o di uno qualsiasi degli Organismi sportivi ad essi aderenti, a provvedimenti di radiazione o squalifiche e sospensioni superiori a sei mesi.

3. Gli associati eletti, pena la immediata decadenza, non possono ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

4. I componenti del Consiglio direttivo in carica al momento della cessazione di appartenenza alla FIT assumeranno l'obbligo di assolvere personalmente e solidalmente al pagamento di quanto ancora dovuto alla FIT ed agli altri affiliati, in via sussidiaria rispetto all'obbligo dell'Associazione.

Articolo 18 - Il segretario

Il segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni del presidente e del consiglio



Angelo Ferrero

Paolo Ferrero

direttivo, redige i verbali delle riunioni e delle assemblee.

Cura altresì la tenuta dei libri sociali, che potranno, previa richiesta fatta al Consiglio Direttivo, essere consultati dagli associati.

Articolo 19 - Il Tesoriere

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Articolo 20 - Collegio dei Probiviri

L'Assemblea degli associati elegge un Collegio dei Probiviri composto da 5 membri effettivi e 2 supplenti, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili una sola volta.

Il Presidente ed il Segretario del Collegio vengono nominati dai componenti del Collegio nella prima riunione dopo la elezione.

Qualora venga a mancare durante il triennio di carica un componente, egli sarà sostituito dal primo dei Probiviri supplenti e così via.

Il Collegio, su richiesta del Consiglio Direttivo o su appello di uno o più associati avverso la decisione del Consiglio, giudica su tutte le controversie di contenuto disciplinare che insorgono tra associati, tra associati e l'Associazione e/o tra componenti dello stesso Consiglio, comunicando per iscritto alle parti interessate e al Consiglio le proprie decisioni, che dovranno altresì essere debitamente verbalizzate in apposito libro verbale da tenersi nella Sede sociale a cura del Segretario dei Probiviri. Il Collegio inoltre decide le sanzioni, più oltre previste.

Per la validità delle deliberazioni del Collegio occorre la presenza di almeno tre membri; le decisioni vengono prese a maggioranza dei votanti, esclusi gli astenuti, prevalendo in caso di parità, il voto del Presidente.

Le sanzioni che il Collegio dei Probiviri può deliberare sono le seguenti:

1. a) il richiamo verbale;
2. b) il richiamo scritto, da conservarsi agli atti del Collegio;
3. c) la censura, parimenti da conservarsi agli atti del Collegio;
4. d) la sospensione per durata non superiore a sei mesi salvo quanto in appresso nei casi di sospensione cautelare;
5. e) la radiazione per gravi ragioni di indegnità dal sodalizio a seguito di proposta scritta e motivata da parte del Consiglio.

La radiazione dell'associato deve essere notificata all'interessato e copia integrale della decisione viene inviata al Consiglio Direttivo, il quale dovrà disporre per gli opportuni provvedimenti amministrativi. Sono senz'altro causa di radiazione la condanna definitiva per reato infamante e la indegnità per gravi motivi morali da valutarsi dal Collegio. È facoltà del Collegio di sospendere cautelamente l'associato che fosse assoggettato a procedimento penale per reato comune sino all'esito del giudizio.

La sospensione e la radiazione non possono essere adottate se non previo invito scritto all'interessato e far valere le proprie ragioni davanti al Collegio in apposita adunanza.

Tutte le decisioni debbono essere motivate e non saranno suscettibili di impugnazione in qualsiasi sede, avverso la radiazione è ammesso ricorso all'assemblea degli associati.

Articolo 21 - Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea ordinaria fra gli associati effettivi o frequentatori iscritti al Registro dei revisori legali dei conti. Il Collegio dura in carica quattro esercizi e i suoi

componenti sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. Nella prima riunione il Collegio elegge fra i suoi membri il Presidente.

L'appartenenza al Collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale nell'ambito dell'Associazione.

Se uno o più revisori rinunciano alla carica devono darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Direttivo, il quale provvederà a sostituirli con i revisori supplenti; gli stessi, ove così nominati, restano in carica per la durata prevista per l'intero Collegio e la successiva assemblea degli associati elegge un nuovo supplente.

Il Collegio dei Revisori esercita il controllo contabile e verifica il bilancio consuntivo e preventivo, rispondendo all'Assemblea ordinaria degli associati; il Collegio effettua le verifiche contabili, dandone atto in verbali da trascrivere su apposito libro.

Articolo 22 - Il rendiconto economico finanziario

1. Il consiglio direttivo redige il rendiconto economico finanziario dell'associazione da sottoporre all'approvazione assembleare entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale; qualora particolari esigenze lo richiedano, potrà essere utilizzato il maggior termine di 180 giorni. In tale assemblea verrà anche presentato il rendiconto preventivo dell'esercizio in corso.

2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

3. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati presso la sede dell'associazione almeno otto giorni prima dell'assemblea ordinaria.

Articolo 23 - Anno sociale

L'anno sociale coincide con l'esercizio finanziario, inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 24 - Entrate e Patrimonio

Le entrate della Associazione sono costituite:

1. a) dalle quote di entrata e dalle quote sociali;
2. b) da eventuali contributi straordinari di associati o di terzi;
3. c) da tutte le entrate, che sono in genere quelle provenienti dall'esercizio delle attività sociali.

Il patrimonio della Associazione è costituito:

1. a) dai beni immobili e mobili di proprietà della Associazione;
2. b) da eventuali avanzi di bilancio accantonati a fondi di riserva;
3. c) da trofei aggiudicati definitivamente in gara;
4. d) da donazioni, lasciti e successioni.

Articolo 25 - Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione e gli associati e tra gli associati medesimi, limitatamente alle questioni associative e quanto ai profili non meramente disciplinari, saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo quanto stabilito ai commi seguenti.

2. Il Collegio Arbitrale è composto di tre membri, dei quali due da nominarsi uno per ciascuna delle parti contendenti ed il terzo, con funzioni di Presidente, da nominarsi d'accordo fra i primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del CONI Regionale, il quale provvederà anche a designare l'arbitro di parte qualora quest'ultima non vi abbia provveduto.

3. Il Collegio Arbitrale deciderà secondo diritto.

4. Il lodo deve essere emesso entro 120 giorni dalla costituzione del Collegio



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

degli altri affiliati e del pagamento di quanto ancora dovuto alla FIT ed agli altri affiliati anche in ogni caso di cessazione di appartenenza alla FIT.

L'associazione è tenuta a mettere a disposizione delle Federazioni sportive nazionali a cui sarà affiliata, gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative nazionali. Inoltre l'associazione si impegna comunque a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

ART. 3 - Durata e sede

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera assunta dall'assemblea straordinaria dei propri associati.

L'associazione ha la propria sede in Genova (GE).

La modifica della sede sociale, all'interno del Comune, potrà avvenire con delibera dell'assemblea ordinaria e non costituirà modifica del presente statuto.

L'Associazione è destinata ad operare nell'ambito territoriale della Regione Liguria e in particolare nel contesto della città di Genova, salva in ogni caso la partecipazione di Associati e tesserati a manifestazioni sportive di livello nazionale o internazionale.

ART. 4 - Associati - Norme d'ammissione

Gli associati sono suddivisi nelle seguenti categorie:

a) Associati onorari;

b) Associati ordinari

a) Associati Onorari: sono coloro i quali vengono nominati tali dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, per speciali benemeritenze acquisite nei confronti dell'Associazione o per particolari meriti sportivi. La nomina è permanente e solleva l'associato dal pagamento della quota d'ingresso e dalla quota annuale; possono occupare cariche sociali e partecipare e votare nelle assemblee sociali con diritto a un voto.

b) Associati ordinari: sono coloro che, dietro presentazione ed accettazione della relativa domanda d'ammissione secondo quanto previsto dall'apposito "Regolamento Associati", entrano a far parte dell'associazione e, previo pagamento della relativa quota di ingresso, associativa e di frequenza annuale, possono usufruire delle attività sportive e dei servizi sociali complementari connesse alle stesse; possono partecipare a tutte le manifestazioni sociali ed alle assemblee sociali con diritto ad un voto e possono fare parte, se maggiorenni, del Consiglio Direttivo. Essi versano la quota di ingresso, la quota associativa e quella di frequenza annuale nei termini e nei modi previsti dal Regolamento Associati.

Le domande per l'ammissione ad associato dovranno essere proposte secondo quanto previsto dal Regolamento Associati.

Il Consiglio direttivo delibera in merito all'ammissione dei nuovi associati, o all'eventuale rigetto della domanda; in quest'ultimo caso il candidato la cui domanda d'ammissione è stata rigettata, può fare istanza di ricorso all'assemblea, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di diniego.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà discrezionale di sospendere l'ammissione di nuovi Associati quando ne giudichi l'opportunità.

La quota associativa non può essere rivalutata o trasferita a terzi se non per causa morte, previa presentazione di apposita candidatura nei modi previsti dal Regolamento Associati e conseguente ammissione da parte del Consiglio direttivo.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo limitato.

Chiunque desidera avvicinarsi all'associazione per un periodo di prova utile a conoscere le attività sociali, potrà inviare apposita richiesta scritta al Consiglio

direttivo per l'ammissione alla frequenza in prova. Previa approvazione del Consiglio direttivo e pagamento della relativa quota di frequenza stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, il frequentante in prova, per un periodo di tre mesi, potrà usufruire degli stessi servizi spettanti agli Associati ordinari della tipologia prescelta, eccetto la partecipazione alle assemblee sociali ed il concorso alle cariche sociali. Entro il termine del periodo di prova il frequentante in prova potrà presentare candidatura nei modi stabiliti dal "Regolamento Associati". Lo stesso richiedente non può beneficiare di analoga richiesta per più di una volta.

Articolo 5 - Doveri degli associati

Gli associati, con l'adesione all'associazione, si impegnano a rispettarne lo statuto ed i regolamenti, versando la quota sociale e la quota di frequenza annuale.

Si impegnano altresì a far valere qualsivoglia ragione e/o diritto nei confronti dell'Associazione unicamente innanzi al Consiglio Direttivo e/o al Collegio dei Probiviri della Associazione stessa in conformità alle norme del presente Statuto

Articolo 6 - Diritti degli associati

1. Tutti gli associati godono di uguali diritti, compresi l'elettorato attivo e passivo, con la sola esclusione degli associati frequentanti in prova, per un periodo comunque non superiore a tre mesi.

2. L'associato maggiorenne avrà il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione in base a quanto previsto nel presente statuto.

3. La qualifica di associato dà diritto a partecipare alle attività sociali, con le modalità stabilite dallo statuto e dal Regolamento Associati.

Articolo 7 - Decadenza degli associati

1. Gli associati cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

a) Dimissioni, da notificarsi all'associazione con lettera raccomandata spedita entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello dal quale intendono far decorrere le dimissioni;

b) morosità rispetto al termine fissato dal Consiglio Direttivo per il pagamento della quota associativa e della quota di frequenza annuale;

c) radiazione deliberata dal Collegio dei Probiviri;

d) esclusione deliberata dal Collegio dei Probiviri;

e) scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 26 del presente statuto.

2. Il provvedimento di radiazione di cui alla lettera c), dovrà essere ratificato dall'assemblea ordinaria appositamente convocata, e rimane sospeso sino alla data del suo svolgimento. Nel corso di tale assemblea, alla cui seduta dovrà essere convocato l'associato in capo al quale è stato emesso il provvedimento, si procederà in contraddittorio con lo stesso per l'esame dei fatti specifici che lo hanno generato.

3. L'associato radiato non potrà più essere ammesso nell'associazione.

Articolo 8 - Organi dell'Associazione

Gli organi sociali sono:

a) l'assemblea degli associati;

b) il presidente;


c) il consiglio direttivo

d) il Collegio dei Probiviri

e) il Collegio dei Revisori

Articolo 9 - Assemblea

1. L'assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'associazione e può essere convocata in forma ordinaria e straordinaria dal Presidente o dal Consiglio direttivo, ogni qualvolta ritenuto opportuno. Quando è



M. J. ...

Roberto ...

regolarmente costituita le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, dovrà essere convocata qualora ne faccia richiesta almeno un decimo degli associati aventi diritto al voto, con l'indicazione dell'ordine del giorno da discutere; in tal caso il Presidente, o chi ne fa le veci, è tenuto a convocare l'assemblea entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta.

2. Dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in altro luogo idoneo a garantire la più agevole partecipazione degli associati.

3. È ammesso lo svolgimento dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, parzialmente o totalmente in audio/video conferenza, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, o anche il voto per corrispondenza.

4. Potrà essere convocata mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione, e/o nella sede di svolgimento delle attività, almeno dieci giorni prima della data fissata per il suo svolgimento e/o contestuale comunicazione agli associati con uno dei seguenti mezzi: posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma, sito web, ed ogni altro mezzo informatico idoneo a garantirne la ricezione. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora e l'ordine del giorno, con le materie da trattare.

5. Ogni associato maggiorino ha diritto ad un voto, e può farsi rappresentare da altro associato.

6. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta in tale ruolo dalla maggioranza dei presenti.

7. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva per la designazione delle cariche sociali, le cui modalità di svolgimento sono indicate nell'apposito Regolamento Elezioni e Votazioni, le suddette funzioni non potranno essere attribuite a candidati.

8. Il presidente dell'assemblea dirige e regola le discussioni, stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni, cura la predisposizione di un apposito verbale, che sarà da lui sottoscritto congiuntamente al segretario.

9. Tale verbale sarà consultabile dagli associati che ne facciano richiesta al consiglio direttivo.

Articolo 10 - Partecipazione alle assemblee

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli associati in regola con il versamento della quota associativa e della quota di frequenza annuali e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

2. La morosità di un associato deve essere dichiarata dal Consiglio direttivo prima dell'assemblea.

3. Ogni associato può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di tre associati.

Articolo 11 - Assemblea ordinaria

1. Sono compiti dell'assemblea in seduta ordinaria:

- a) eleggere il Presidente e legale rappresentante dell'associazione, ed i componenti il Consiglio direttivo;
- b) eleggere i componenti del Collegio dei Provlvri
- c) eleggere i componenti del Collegio dei Revlsori
- d) approvare gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione;

- e) approvare il rendiconto economico-finanziario dell'esercizio precedente e quello preventivo entro il 31 marzo di ogni anno;
- f) deliberare circa l'eventuale radiazione degli associati e ricorso di candidati associati contro delibera di rigetto della domanda di adesione all'associazione da parte del Consiglio direttivo.
- g) Approvare i regolamenti, di competenza dell'assemblea, predisposti dal Consiglio Direttivo, e in particolare:
- Regolamento Associati
 - Regolamento Elezioni e Votazioni
 - Regolamento Commissione sportiva
- h) nominare il Presidente Onorario e i Soci Onorari.
- i) deliberare su tutti gli altri argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria.

2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario.

3. L'assemblea, ordinaria, è valida in prima convocazione con la partecipazione della metà degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno, con qualsiasi numero di presenti.

Articolo 12 - Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- a) approvazione e modificazione dello statuto sociale;
- b) scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione;
- c) delibera in ordine ad acquisti o alienazioni di immobili o alla assunzione di mutui ipotecari;
- d) delibera in merito ad eventuali contributi straordinari;
- e) delibera in merito alla partecipazione in società di capitali;
- f) altre materie sottoposte alla sua delibera.

2. La sua convocazione potrà essere richiesta dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.

3. L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti degli aventi diritto al voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno, è valida se sia presente almeno un quinto degli associati e delibera validamente, anche per le modifiche statutarie, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole di tre quarti degli associati.

Articolo 13 - Il Presidente

1. Il presidente è il legale rappresentante dell'associazione, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali. Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio.

2. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

3. Presiede le assemblee ordinarie e straordinarie nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto.

4. Convoca e presiede con diritto di voto il consiglio direttivo, previa formulazione dell'ordine del giorno, garantisce e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate.

5. In caso di assenza o impedimento temporaneo, è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

6. Nel caso di sue dimissioni o impedimento definitivo, il consiglio direttivo decade immediatamente e il vice presidente è tenuto a convocare l'assemblea nei modi e nei termini di cui al presente statuto.

Articolo 14 - Consiglio Direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto da 9 membri eletti fra gli associati dall'assemblea ordinaria. Nomina al proprio interno il vicepresidente, un segretario e un tesoriere.

2. Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, e comunque almeno una volta a bimestre, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri. La sua convocazione deve avvenire mediante comunicazione inviata dal presidente o da chi ne fa le veci a tutti i consiglieri con lettera raccomandata o per posta elettronica o per fax o telegramma. L'avviso deve contenere l'indicazione degli argomenti dell'ordine del giorno. In casi urgenti è possibile la convocazione con qualunque mezzo, idoneo a garantirne la ricezione, con preavviso di almeno 48 ore.

3. È presieduto dal presidente e, in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo, dal vicepresidente.

4. È validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto di chi presiede la seduta.

5. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione degli associati che ne facciano richiesta.

6. I consiglieri che senza giustificato motivo non intervengono alle sedute consiliari per più di quattro volte consecutive, decadono dalla carica.

7. Nel caso che, per qualsiasi ragione, durante il corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, ad essi subentreranno i primi dei non eletti alle ultime elezioni, a condizione che abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo consigliere eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza originariamente prevista per i consiglieri sostituiti.

Art. 15 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione ed esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli espressamente demandati all'assemblea. In particolare:

- a) delibera sull'ammissione ed esclusione degli associati;
- b) predispose il rendiconto economico finanziario, consuntivo e preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- c) fissa le date delle assemblee ordinarie degli associati da convocare almeno una volta all'anno, e dell'assemblea straordinaria;
- d) redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale, da sottoporre, se di competenza, all'approvazione dell'assemblea;
- e) adotta, e comunica agli associati, i provvedimenti disciplinari deliberati dal Collegio dei Probiviri;
- f) delibera in merito alla scelta e all'attività dei tecnici;
- g) stabilisce l'ammontare e le modalità di versamento della quota di ingresso, delle quote associative annuali, di frequenza e ogni altra quota associativa, per ogni tipologia di associati, come da Regolamento Associati;
- h) provvede al normale andamento dell'Associazione, alla conservazione del

patrimonio e dell'amministrazione, curando gli incassi ed autorizzando le spese;

l) conviene, stipula, risolve, modifica, rinnova contratti di gestione, di locazione, di compravendita di macchine, contratti di fornitura e di appalto, permuta di cose mobili e conto correnti bancari, ed infine, ogni contratto che ritiene utile per gli scopi sociali;

l) assume impiegati, operai e personale di servizio fissandone retribuzione e compensi; stipula contratti di consulenza o di collaborazione professionale;

m) stabilisce, sentiti i delegati delle rispettive commissioni sportive, le norme per l'uso degli impianti, nonché la delimitazione delle aree per l'esercizio delle attività sportive;

n)) può delegare in tutto o in parte i suoi poteri al Presidente e/o ad uno o più altri membri del Consiglio, ferma la facoltà di impartire direttive ai delegati e di avocare eventualmente a sé operazioni rientranti nella delega.

o) attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'assemblea degli associati. Al Presidente e ai consiglieri delegati può essere, inoltre, attribuita la rappresentanza dell'Associazione nell'ambito delle deleghe da ciascuno di essi ricevute, da esercitarsi con firma singola salvo ove diversamente disposto dal Consiglio all'atto della delega.

Ove lo ritenga opportuno, infine, il Consiglio può nominare procuratori generali o speciali nelle forme stabilite dalla legge.

Articolo 16 - Decadenza del Consiglio Direttivo

1. Il consiglio direttivo decade:

a) per dimissioni o impedimento definitivo del Presidente;

b) per dimissioni della metà più uno dei componenti o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente.

2. In tal caso dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Articolo 17 - Cariche sociali

1. Il presidente e i componenti del consiglio direttivo sono eletti dall'assemblea in seduta ordinaria, secondo quanto previsto dal "Regolamento Elezioni e Votazioni", durano in carica quattro anni e sono rieleggibili; il solo Presidente può essere rieletto per non più di due mandati consecutivi.

2. Possono ricoprire cariche sociali i soli associati maggiorenni, in regola con il pagamento delle quote associative, che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati, da parte del Coni, del CIP o di uno qualsiasi degli Organismi sportivi ad essi aderenti, a provvedimenti di radiazione o squalifiche e sospensioni superiori a sei mesi.

3. Gli associati eletti, pena la immediata decadenza, non possono ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

4. I componenti del Consiglio direttivo in carica al momento della cessazione di appartenenza alla FIT assumeranno l'obbligo di assolvere personalmente e solidalmente al pagamento di quanto ancora dovuto alla FIT ed agli altri affiliati, in via sussidiaria rispetto all'obbligo dell'Associazione.

Articolo 18 - Il segretario

Il segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni del presidente e del consiglio



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

direttivo, redige i verbali delle riunioni e delle assemblee.

Cura altresì la tenuta dei libri sociali, che potranno, previa richiesta fatta al Consiglio Direttivo, essere consultati dagli associati.

Articolo 19 - Il Tesoriere

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Articolo 20 - Collegio dei Probiviri

L'Assemblea degli associati elegge un Collegio dei Probiviri composto da 5 membri effettivi e 2 supplenti, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili una sola volta.

Il Presidente ed il Segretario del Collegio vengono nominati dai componenti del Collegio nella prima riunione dopo la elezione.

Qualora venga a mancare durante il triennio di carica un componente, egli sarà sostituito dal primo dei Probiviri supplenti e così via.

Il Collegio, su richiesta del Consiglio Direttivo o su appello di uno o più associati avverso la decisione del Consiglio, giudica su tutte le controversie di contenuto disciplinare che insorgono tra associati, tra associati e l'Associazione e/o tra componenti dello stesso Consiglio, comunicando per iscritto alle parti interessate e al Consiglio le proprie decisioni, che dovranno altresì essere debitamente verbalizzate in apposito libro verbale da tenersi nella Sede sociale a cura del Segretario dei Probiviri. Il Collegio inoltre decide le sanzioni, più oltre previste.

Per la validità delle deliberazioni del Collegio occorre la presenza di almeno tre membri; le decisioni vengono prese a maggioranza dei votanti, esclusi gli astenuti, prevalendo in caso di parità, il voto del Presidente.

Le sanzioni che il Collegio dei Probiviri può deliberare sono le seguenti:

1. a) il richiamo verbale;
2. b) il richiamo scritto, da conservarsi agli atti del Collegio;
3. c) la censura, parimenti da conservarsi agli atti del Collegio;
4. d) la sospensione per durata non superiore a sei mesi salvo quanto in appresso nei casi di sospensione cautelare;
5. e) la radiazione per gravi ragioni di indegnità dal sodalizio a seguito di proposta scritta e motivata da parte del Consiglio.

La radiazione dell'associato deve essere notificata all'interessato e copia integrale della decisione viene inviata al Consiglio Direttivo, il quale dovrà disporre per gli opportuni provvedimenti amministrativi. Sono senz'altro causa di radiazione la condanna definitiva per reato infamante e la indegnità per gravi motivi morali da valutarsi dal Collegio. È facoltà del Collegio di sospendere cautelatamente l'associato che fosse assoggettato a procedimento penale per reato comune sino all'esito del giudizio.

La sospensione e la radiazione non possono essere adottate se non previo invito scritto all'interessato e far valere le proprie ragioni davanti al Collegio in apposita adunanza.

Tutte le decisioni debbono essere motivate e non saranno suscettibili di impugnazione in qualsiasi sede, avverso la radiazione è ammesso ricorso all'assemblea degli associati.

Articolo 21 - Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea ordinaria fra gli associati effettivi o frequentatori iscritti al Registro dei revisori legali dei conti. Il Collegio dura in carica quattro esercizi e i suoi

componenti sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. Nella prima riunione il Collegio elegge fra i suoi membri il Presidente.

L'appartenenza al Collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale nell'ambito dell'Associazione.

Se uno o più revisori rinunciano alla carica devono darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Direttivo, il quale provvederà a sostituirli con i revisori supplenti; gli stessi, ove così nominati, restano in carica per la durata prevista per l'intero Collegio e la successiva assemblea degli associati elegge un nuovo supplente.

Il Collegio dei Revisori esercita il controllo contabile e verifica il bilancio consuntivo e preventivo, rispondendo all'Assemblea ordinaria degli associati; il Collegio effettua le verifiche contabili, dandone atto in verbali da trascrivere su apposito libro.

Articolo 22 - Il rendiconto economico finanziario

1. Il consiglio direttivo redige il rendiconto economico finanziario dell'associazione da sottoporre all'approvazione assembleare entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale; qualora particolari esigenze lo richiedano, potrà essere utilizzato il maggior termine di 180 giorni. In tale assemblea verrà anche presentato il rendiconto preventivo dell'esercizio in corso.

2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

3. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati presso la sede dell'associazione almeno otto giorni prima dell'assemblea ordinaria.

Articolo 23 - Anno sociale

L'anno sociale coincide con l'esercizio finanziario, inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 24 - Entrate e Patrimonio

Le entrate della Associazione sono costituite:

1. a) dalle quote di entrata e dalle quote sociali;
2. b) da eventuali contributi straordinari di associati o di terzi;
3. c) da tutte le entrate, che sono in genere quelle provenienti dall'esercizio delle attività sociali.

Il patrimonio della Associazione è costituito:

1. a) dai beni immobili e mobili di proprietà della Associazione;
2. b) da eventuali avanzi di bilancio accantonati a fondi di riserva;
3. c) da trofei aggiudicati definitivamente in gara;
4. d) da donazioni, lasciti e successioni.

Articolo 25 - Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione e gli associati e tra gli associati medesimi, limitatamente alle questioni associative e quanto ai profili non meramente disciplinari, saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo quanto stabilito ai commi seguenti.

2. Il Collegio Arbitrale è composto di tre membri, dei quali due da nominarsi uno per ciascuna delle parti contendenti ed il terzo, con funzioni di Presidente, da nominarsi d'accordo fra i primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del CONI Regionale, il quale provvederà anche a designare l'arbitro di parte qualora quest'ultima non vi abbia provveduto.

3. Il Collegio Arbitrale deciderà secondo diritto.

4. Il lodo deve essere emesso entro 120 giorni dalla costituzione del Collegio



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Arbitrale, salvo proroghe da concedersi dalle parti in presenza di giustificati motivi.

5. Per quanto non contemplato valgono le norme degli artt. 810-826 c.p.c.

Articolo 26 - Scioglimento dell'Associazione

1. Nel caso di scioglimento dell'associazione, deliberato con le maggioranze di cui all'art. 12, l'assemblea straordinaria fissa le modalità della liquidazione e provvede alla nomina di un liquidatore, fissandone i poteri.

2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

3. Il patrimonio residuo andrà devoluto ad altra associazione o società sportiva dilettantistica con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 27 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva cui l'associazione è affiliata, del CONI, del CIP e, in subordine, le norme del Codice Civile.

Il presente statuto è redatto per scrittura privata da registrare a tassa fissa secondo il disposto dell'art. 1 D.Lgs. 460 del 4 dicembre 1997 ed è esente da bollo ai sensi di quanto previsto dal comma 646 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha modificato l'art. 27 bis della tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del presidente della repubblica 26/10/1972 n. 642.

Clausole transitorie

Associati Under 30

Agli associati nati nel 1996, che alla data di entrata in vigore del presente statuto abbiano già pagato la quota annuale, verrà riconosciuto un credito (recuperabile sulle successive quote di frequenza), pari alla differenza fra quanto già versato a titolo di quota sociale per l'esercizio 2022 e la somma di quota associativa annuale e quota di frequenza fissata dal Consiglio Direttivo per la nuova categoria under 30.

Associati provvisori

Per gli associati provvisori, in essere alla data di entrata in vigore del presente statuto, con anzianità superiore a tre mesi, il consiglio direttivo, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente statuto, delibererà circa la loro ammissione o meno ad associato ordinario; in caso di diniego, l'interessato potrà ricorrere ai probi viri.

Per gli associati provvisori, in essere alla data di entrata in vigore del presente statuto, con anzianità inferiore a tre mesi, il Consiglio Direttivo, allo scadere del tre mesi, delibererà circa la loro ammissione o meno ad associato ordinario; in caso di diniego, l'interessato potrà ricorrere all'assemblea.

Inoltre agli associati provvisori in essere alla data di entrata in vigore del presente statuto verrà riconosciuto un importo di acconto sulla quota di entrata, pari ad € 225 ed € 165, rispettivamente per ogni anno di permanenza nelle attuali categorie di socio effettivo e socio frequentatore (e pagamento delle rispettive quote sociali).

Cariche sociali

La scadenza del mandato del Presidente e del Consiglieri in carica è prorogata alla scadenza del corrente quadriennio olimpico (2021-2024).

Il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Probi Viri in carica andranno a scadenza alla scadenza del corrente quadriennio olimpico.

Letto, approvato e sottoscritto.

Visto "ne varletur",

